



PROVINCIA REGIONALE DI ENNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

N. 141 del 01/10/2009

OGGETTO: PERCORSO MECCANIZZATO PER COLLEGAMENTO TRA ENNA BASSA ED ENNA ALTA.
INTERRUZIONE PROCEDURA DI APPALTO CONCORSO E PARZIALE REVOCA DELLA
DELIBERAZIONE DI G.P. N. 80 DELL'11.06.09.

L'anno duemilanove, il giorno uno del mese di ottobre alle ore 13:00 in Enna e nella sala delle adunanze del Palazzo della provincia, in seguito a convocazione del Presidente, si è riunita la Giunta Provinciale nelle persone dei Signori:

MONACO GIUSEPPE	Presidente	Presente
TUDISCO FABRIZIO	Assessore	Presente
CARDACI DARIO	Assessore	Presente
LANTIERI ANNUNZIATA	Vice Presidente	Assente
DI SIMONE ILARIA	Assessore	Presente
MOCERI ANGELO	Assessore	Assente
LITTERI GIOVANNI	Assessore	Assente
FARACI FILIPPO	Assessore	Presente
FURIA BARBARA	Assessore	Presente

Assume la Presidenza il Presidente della Provincia Monaco Giuseppe

Assiste all'adunanza il Segretario Generale Dott. Saccone Giuseppe

Il Presidente, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara valida ed aperta la seduta ed invita la G.P. a deliberare sull'argomento in oggetto segnato.

Proposta di deliberazione N. 134 del 01/10/2009

9^ SETT- INFRASTRUTTURE

Relatore PETRONIO GIOVANNI

Il Responsabile del servizio “Atti amministrativi ll.pp., gare, espropriazioni

Premesso:

che con deliberazione di G.P. n. 80 dell'11.06.09 con cui, tra l'altro :

- è stato approvato il progetto preliminare del “Percorso meccanizzato per il collegamento pedonale tra Enna bassa ed Enna alta. Variante” comportante una spesa complessiva presunta di €51.000.000,00;
- è stato stabilito di procedere col sistema di realizzazione dell'appalto, mediante appalto concorso sull'intero progetto, ma con l'affidamento dei lavori del solo 1° stralcio funzionale di € 23.211.400,00 per lavori , oltre € 6.788.600,00 per relative somme a disposizione dell'Amm.ne, previo parere favorevole della Commissione Regionale Lavori Pubblici sulla scelta dell'appalto concorso quale tipo di procedura di scelta del contraente;

che il suddetto progetto preliminare è stato autorizzato in variante urbanistica, con la conseguente apposizione del vincolo preordinato all'esproprio sugli immobili interessati dai lavori, con D. Dir. Dipartimento regionale Urbanistica n. 875 del 12.08.09, emesso anche sulla base dei pareri favorevoli condizionati dell'Ispettorato Ripartimentale Foreste di Enna n. 6324 del 30.06.09, del Consiglio Comunale di Enna giusta deliberazione n. 70 del 13.07.09, della Soprintendenza ai BB.CC.AA. di Enna n. 1665/IP del 13.07.09, del Servizio 4° dell'A.R.T.A n. 61322 del 07.08.09, nonché del Genio Civile di Enna giusta parere n.7918 del 12.08.09;

che la procedura di appalto concorso è stata autorizzata dalla Commissione Regionale lavori Pubblici nell'adunanza del 4 agosto 2009;

che il bando di gara è stato approvato con determinazione dirigenziale IX settore n. 99 del 13.08.09 e pubblicato a partire dal 13 agosto 2009 nei modi e forme di legge, oltre che sul sito informatico di questo Ente;

che in data 24 settembre 2009 è pervenuta via fax la nota del Genio Civile di Enna n. 8716 dell'11.09.09 con cui viene “annullato in autotutela” il parere reso con nota n. 7918 del 12.08.09 per le varie motivazioni nello stessa esplicitate;

che ad avviso del servizio tecnico di questo settore tale provvedimento è illegittimo, tenuto conto ed in primo luogo che l'esercizio della potestà di autotutela non può avere ad oggetto l'attività consultiva, ma soltanto quella provvedimentale, oltre che per essere, nel merito, basato su errori ed incongruenze, anche gravi, come risulta dall'apposita relazione tecnica del 25 settembre 2009, agli atti di ufficio e trasmessa anche al Presidente in uno alla richiesta di avvio delle procedure di ricorso amministrativo e/o giurisdizionale avverso il provvedimento stesso.

Si cita, ad esempio, come siano richiamati nella nota del Genio Civile n. 10 dissesti che, invece, come si evince chiaramente dalla carta dei dissesti del PAI, sono tutti completamente al di fuori delle aree interessate dai lavori. Solo uno di questi, il dissesto 072.4EN-321, è vicino al sito individuato per il parcheggio di località Pisciotto e, per questo, parte dell'area così individuata è classificata P3 “livello di pericolosità elevato”. Il fatto che i lavori di consolidamento del costone roccioso a monte di tale area, ricadente appunto nel dissesto suddetto 072 4EN 321, sono stati già eseguiti e collaudati, ha consentito infatti di richiedere la declassificazione dell'area stessa da P3 a P2, da parte del comune di Enna e, inoltre, di richiedere da parte di questa Provincia al Servizio 4° dell'ARTA un parere di compatibilità geomorfologica straordinario, reso poi favorevolmente in data 07.08.09, proprio per potere acquisire il nulla osta del genio Civile che, infatti, lo ha rilasciato con condizioni in data 12 agosto 2009.

Si cita, ancora ad esempio, come sia richiamata nella nota una zona classificata P4 “rischio molto elevato” che, invece, non è completamente interessata dalle opere, ma solo “lambita” (termine certamente poco adatto allo scopo);

che in sede della suddetta richiesta di avvio della procedura per il ricorso amministrativo e/o giurisdizionale, si era comunicato che si sarebbe proceduto nelle operazioni di gara, segnalando chiaramente ai concorrenti detta nuova situazione con apposita nota in calce alla relativa lettera di invito;

che l'avvio della procedura per il ricorso giurisdizionale è stato autorizzato, giusta nota presidenziale n. 287 del 25.09.09;

che in data 26 settembre 2009 è stata effettuata la selezione dei concorrenti da invitare alla gara tra quelli che avevano presentato domanda entro i termini (25 settembre 2009);

che in data 28 settembre 2009 sono stati diramati gli inviti a presentare offerta ai n. 12 concorrenti qualificati;

Vista la nota dell'A.R.T.A.- Servizio 4° del 25.09.09 n. 7214, pervenuta via fax in data 30 settembre 2009, con cui viene precisato, tra l'altro, che il parere favorevole condizionato reso con provvedimento n. 61322 del 07.08.09 non costituiva una declassificazione del vincolo gravante sul dissesto 072-4EN-321 (costone roccioso a monte del previsto parcheggio di località Pisciotto) e non può essere utilizzato per l'espletamento di una gara di appalto concorso;

Considerato:

che la prima precisazione appare inutile, dovendo essere assolutamente chiaro, sia a questo Ufficio, sia all'Ufficio del Genio Civile, se non altro perché così prescritto dalle relative norme, che la declassificazione avviene con apposito provvedimento del Presidente delle Regione;

che sempre sulla prima precisazione si deve rilevare come lo stesso Servizio 4° non abbia ancora nemmeno proposto detta declassificazione dopo oltre due mesi dalla relativa richiesta motivata e documentata da parte del Comune di Enna e dopo avere espresso, nel merito della problematica, chiaro ed esauriente parere favorevole proprio con la nota n. 61322 del 07.08.09;

che sulla seconda precisazione, cioè su quella che il parere non può essere usato per una procedura di appalto concorso, si deve ricordare che lo stesso è stato reso quale aggiuntivo parere di compatibilità geomorfologica, richiesto da questa Provincia, ai soli fini della variante urbanistica e non, invece, quale parere sul progetto preliminare ai fini della successiva approvazione tecnica o del successivo rilascio di pareri o nulla osta da parte dello stesso Servizio che, infatti, non ha alcuna competenza in merito. Si ricorda che l'approvazione tecnica del progetto esecutivo risultato vincitore dell'appalto concorso sarebbe stata quella connessa all'esame ed all'approvazione della speciale Commissione giudicatrice prevista dalla normativa per l'appalto concorso (come peraltro dichiarato e chiarito dal Presidente della Commissione Regionale Lavori Pubblici nell'adunanza del 4 agosto 2009), mentre per la successiva validazione del progetto, ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 554/99, si sarebbero dovuti acquisire solamente i pareri, nulla osta ed autorizzazioni previsti dalle norme per la cantierabilità dell'opera, tra i quali non vi è quello del Dipartimento Regionale T.A. e, precisamente, il N.O. del genio Civile ex art. 18 della legge n. 64/74, il parere igienico sanitario dal parte dell' ASP, il parere del Comando prov.le dei VV.FF., l'autorizzazione paesaggistica della Soprintendenza, il definitivo N.O. dell'Ispettorato Forestale e la concessione edilizia comunale.;

Vista la nota del Dipartimento Regionale Trasporti – Serv. XI del 30.09.09 n. 466 di prot., pervenuta via fax in data 30.09.09, con cui, tra l'altro, si invita questa Provincia a ritirare il bando di gara per appalto concorso, con cui si dichiara che le perplessità circa la possibilità per questo Ente di pervenire entro il 31.12.09 all'obbligazione giuridicamente vincolante, alla luce della nuova situazione, si sono rivelate fondate e, infine, si esprime il parere di procedere ad una riprogrammazione delle risorse assegnate all'intervento con delibera CIPE n. 03/06 nell'ambito dell'APQ Infrastrutture stradali;

Vista la nota del Dirigente Generale del Dipartimento Reg.le Territorio Ambiente del 30.09.09 n. 73229, pervenuta via fax in data 30.09.09, con cui, tra l'altro, nel ribadire che non sussistono i presupposti di procedibilità della gara, si invita questa Provincia ad interromperla immediatamente e trasmettere entro 24 ore dalla ricezione della suddetta nota via fax gli atti consequenziali posti in essere, precisando che “.....qualsiasi addebito di danno erariale derivante dalla mancata interruzione della gara sarà imputabile esclusivamente a carico della Provincia Regionale di Enna.”;

Considerato:

che il tono ed il contenuto della suddetta nota appaiono inappropriati, atteso che il Dipartimento Regionale Territorio ed Ambiente non ha alcun rapporto gerarchico con questo Ente, né responsabilità circa l'attuazione dell'intervento in ambito APQ Infrastrutture Stradali;

che, nel merito, il Dirigente Generale, aggiungendo proprie valutazioni alle dichiarazioni rese dal Servizio 4° dello stesso Dipartimento nella nota n. 7214 del 25.09.09, sminuisce il valore del parere tecnico favorevole condizionato espresso da quel Servizio con la nota del 07.08.09 n. 61322, proprio quando dichiara che l'incidenza sul rischio idrogeologico dell'opera non sarebbe ancora definitivamente valutata. E' di tutta evidenza come vi sia differente valutazione tecnica della problematica all'interno dello stesso Dipartimento. Si fa notare che si tratta solo della parte del progetto riguardante il parcheggio di località Pisciotto, cioè di una parte dell'opera già perfettamente localizzata ed identificata tipologicamente, tanto da non consentire ai concorrenti alcuna variazione né di sito, né di dimensioni planovolumetriche, né di scelta di quota e/o tipo di fondazioni (già chiaramente indicati nel progetto preliminare esaminato dal Servizio 4°);

Vista la nota del Dipartimento regionale LL.PP. n. 138/E del 30.09.09 , pervenuta via fax il 01.10.09, con cui si dichiara di condividere il contenuto della nota del dipartimento Regionale Trasporti n. 466 del 30.09.09, restando in attesa di urgente riscontro circa il ritiro del bando di gara;

Considerato, in definitiva:

che il formale definanziamento dell'intervento appare inevitabile;

che anche l'annullamento in autotutela del D. Dir. Dipartimento Reg.le urbanistica del 12.08.09 n. 875 appare probabile;

che, comunque, gli inviti a interrompere la gara, rivolti a questa Provincia con le predette note del Dip. Reg.le Trasporti n. 466 del 30.09.09 e del Dip. Reg.le LL.PP. n. 138/E del 30.09.09, non possono essere non accolti;

che, infatti, non interrompere le procedure di affidamento, revocando gli atti che le hanno prodotte, sarebbe censurabile sotto il profilo della responsabilità amministrativa e contabile;

che, invece, per quanto attiene alle predette note del Dipartimento Regionale T.A. n. 7214 del 25.09.09 e n. 73229 del 30.09.09, si ritiene di doverne valutare in separata sede i profili di presunta illegittimità per proporre i relativi ricorsi giurisdizionali, in uno a quello relativo all'annullamento in autotutela del parere del genio Civile di cui alla nota n. 8716 dell'11.09.09, anche al solo fine di ottenere il connesso risarcimento dei danni prodotti all'Ente dall'interruzione della procedura;

PROPONE DI DELIBERARE

1. Interrompere, per quanto in premessa, le procedure di appalto concorso dei lavori in oggetto, revocando la deliberazione di G.P. n. 80 del 11.06.09 limitatamente al punto 2. del relativo dispositivo;
2. Dare atto che alla revoca del bando di gara, così come all'immediata comunicazione dell'interruzione della procedura di gara ai concorrenti invitati, provvederà il dirigente del settore IX competente;
3. Rinviare ad altra sede la valutazione dei profili di presunta illegittimità delle note del Dipartimento Regionale T.A. Servizio 4° n. 7214 del 25.09.09 e del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale T.A n. 73229 del 30.09.09, per proporre i relativi ricorsi giurisdizionali in uno a quello relativo all'annullamento in autotutela del parere del genio Civile di cui alla nota n. 8716 dell'11.09.09, anche al solo fine di ottenere il connesso risarcimento dei danni prodotti all'Ente dall'interruzione della procedura;
4. Disporre la pubblicazione integrale ed immediata della presente deliberazione sul sito informatico dell'Ente;
5. Dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, data la speciale urgenza desumibile dalle motivazioni specificate in premessa.

LA GIUNTA PROVINCIALE

Presa in esame la proposta di deliberazione presentata dal Responsabile del 9^a Sett- Infrastrutture, avente ad oggetto PERCORSO MECCANIZZATO PER COLLEGAMENTO TRA ENNA BASSA ED ENNA ALTA. INTERRUZIONE PROCEDURA DI APPALTO CONCORSO E PARZIALE REVOCA DELLA DELIBERAZIONE DI G.P. N. 80 DELL'11.06.09.

Ritenuto di condividere la predetta proposta per le motivazioni espresse dal proponente, che si intendono integralmente riportate nel presente atto,
Visto l'O.R.E.L. vigente nella Regione Siciliana;
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica;

Con voti unanimi espressi nei modi di legge.

DELIBERA

Di approvare, per i motivi in premessa espressi, la sopra riportata proposta di deliberazione.
Con separata votazione ed esito unanime la presente delibera è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.12 comma 2 della L.R. 44/91.
Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Monaco

L'ASSESSORE ANZIANO
Tudisco

IL SEGRETARIO GENERALE
Saccone

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme attestazione del messo Provinciale

CERTIFICA

che la presente delibera è stata pubblicata all'Albo pretorio provinciale per quindici giorni consecutivi decorrenti dal 4/10/2009 e che contro la stessa non sono pervenuti reclami o opposizioni.

Enna, li 19/10/2009

IL MESSO

IL SEGRETARIO GENERALE

ESTREMI DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Generale

CERTIFICA

che la presente delibera è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12 comma 2 della L.r. 44/91.

Enna, li 1/10/2009

IL SEGRETARIO GENERALE
Saccone